

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-2182 del 05/05/2021 |
| Oggetto | DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PIBIPLAST SPA DI CORREGGIO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-2259 del 04/05/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno cinque MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29625/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "PIBIPLAST Spa" - Correggio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**PIBIPLAST Spa**", avente sede legale e stabilimento in Comune di **Correggio – Via della Costituzione n.19** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di lavorazione materiali plastici per la realizzazione di contenitori destinati al settore cosmetico, acquisita agli atti con PG/167943 del 19/11/2020 e successive integrazioni.

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, relativamente al titolo abilitativo scarichi, la Ditta chiede l'autorizzazione per due punti di scarico in pubblica fognatura, il punto di scarico S1 che raccoglie le acque provenienti da due gruppi frigo ed il punto di scarico S2 che riceve le acque di condensa di compressori, le acque di controlavaggio delle resine degli addolcitori a scambio ionico, le acque di troppo pieno provenienti dal ricircolo interno delle acque di raffreddamento delle torri evaporative, a cui si uniscono le acque pluviali provenienti dalla copertura del capannone.

Viste le integrazioni acquisite al PG/37225 del 09/03/2021 ove la Ditta specifica di chiedere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue assimilate relativamente ai reflui adducanti allo scarico S2 e adducanti allo scarico S1 per caratteristiche quali/quantitative poiché rispettano i valori limite fissati nella Tabella 1 al Capitolo 5 della DGR 1053/2003.

Preso atto che dallo stabilimento prendono origine ulteriori tre punti di scarico con recapito in pubblica fognatura, denominati S3, S4 ed S5 ove afferiscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici che, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura, non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.

Preso atto che al punto di scarico S3 confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dal piazzale dove, in base alla nota acquisita al prot 66032 del 28/04/2021, non sono svolte "attività sporcanti" e pertanto tali acque non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/182235 in data 15/12/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio in data 01/12/2020 al PG/174428;
- il nulla-osta del Comune di Correggio in data 20/04/2021 al PG/61725, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità recapitanti in fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT007457-2021-P del 02/04/2021 che, relativamente a detti reflui recapitanti nei punti S1 ed S2, esprime classificazione come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità, con prescrizioni;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Tenuto conto che:

- ai sensi del capitolo 3 punto 2 della DGR 1053/2003 al Comune compete, fra l'altro, l'assimilazione dei reflui recapitanti in pubblica fognatura come da Nulla Osta del Comune di Correggio acquisito in data 20/04/2021 al PG/61725;
- al capitolo 5 - *Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della citata DGR n.1053/2003, trattandosi di istanza iniziale di assimilazione dei reflui, è disposto l'obbligo di presentare, entro sei mesi, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, e pertanto è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) che le acque reflue come in premessa indicate ai recapiti S1 ed S2 in pubblica fognatura sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**PIBIPLAST Spa**" ubicato nel comune di **Correggio – Via della Costituzione n.19** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. |
| Acqua | Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art.101 lettera e) comma 7 del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR 1053/2003 |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-2433 del 17/05/2018.

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**PIBIPLAST Spa**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione materiali plastici per la realizzazione di contenitori destinati al settore cosmetico** nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio – Via della Costituzione n.19** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Il consumo massimo teorico di solvente relativo ad una attività di progetto su 250 giorni/anno, è fissato in **58.035,5 Kg/anno**;

EMISSIONE N.7 – TUNNEL DI DEIONIZZAZIONE IMPIANTO DI VERNICIATURA AUTOMATICA
 EMISSIONE N.8 – CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA
 EMISSIONE N.9 – TUNNEL DI PASSIVAZIONE ED ESSICCAZIONE
 EMISSIONE N.12 – PULIZIA STAMPI
 EMISSIONE N.31 – SLEELEVATRICE
 EMISSIONE N.33 – MACCHINA SERIGRAFICA (IMPRESX1 + NOVAX3)
 EMISSIONE N.40 – PREPARAZIONE VERNICI
 EMISSIONE N.41 – IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO E STAMPAGGIO
 EMISSIONE N.42 – IMPIANTO ASPIRAZIONE PER ASSEMBLAGGIO
 EMISSIONE N.44 – ASPIRAZIONE STAMPAGGIO REPARTO 3
 EMISSIONE N.45 – TUNNEL PRETRATTAMENTO (IONIZZAZIONE E FIAMME) E RAGGI UV-LINEA VERNICIATURA
 EMISSIONE N.46 – TUNNEL PRETRATTAMENTO (IONIZZAZIONE E FIAMME) E RAGGI UV-LINEA METALLIZZAZIONE
 EMISSIONE N.47 – SCHEN FA - (Serigrafia)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **21 Giugno 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **28 Giugno 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Valore limite di emissione E8-E40 | <i>75 mgC/Nmc</i> |
| Valore limite di emissione E9-E43-E46 | <i>50 mgC/Nmc</i> |
| Valore Limite di Emissione Diffusa: | <i>20% all'input di solvente pari a 9672,58 Kg/anno di COV come C-organico</i> |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---|-----------------|--------------------------|--------------|--|-------------------------|------|
| E1 | IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO | 17000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Cloruro di vinile Ftalati organici COV (C-Tot) | < 5 < 5 < 20 | (1) |
| E2 | IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO | 17000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | COV (C-Tot) | < 20 | |
| E3 | PREPARAZIONE INCHIOSTRI, CABINA QUADRI ELETTRICI E PREPARAZIONE SETINI | 3000 | Oltre il colmo del tetto | 4 | ---- | ----- | |
| E4 | IMPIANTO REFRIGERAZIONE | 17000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | ---- | ----- | |
| E5 | IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER STAMPAGGIO | 5500 | Oltre il colmo del tetto | 24 | COV (C-Tot) | < 20 | |
| E6 | MACCHINA SERIGRAFICA (NOVAX 1) | 5400 | Oltre il colmo del tetto | 14 | ----- | ----- | |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|
| E7 | TUNNEL DEIONIZZAZIONE IMPIANTO VERNICIATURA AUTOMATICA | 2500 | Oltre il colmo del tetto | 8 | ----- | ----- | (2) |
| E8 | CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA | 7500 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale Particellare COV (C-Tot) | < 3 < 75 | (2) |
| E9 | TUNNEL DI PASSIVAZIONE ED ESSICCAZIONE | 1700 | Oltre il colmo del tetto | 8 | COV (C-Tot) | < 50 | (2) |
| E12 | PULIZIA STAMPI | 2000 | Oltre il colmo del tetto | Salvatoria 30 min/sett | ---- | ---- | (3) |
| E13÷E24 | VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE | EMISSIONI ELIMINATE | | | | | |
| E25 | MACCHINA SERIGRAFICA | 3800 | Oltre il colmo del tetto | 14 | ---- | -- | |
| E26 | IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO | 7500 | Oltre il colmo del tetto | 24 | COV (C-Tot) | < 20 | |
| E27÷E30 | VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE NUOVO REPARTO SOFFIATRICI | EMISSIONI ELIMINATE | | | | | |
| E31 | SLEEVERATRICE | 7500 | Oltre il colmo del tetto | 16 | COV (C-Tot) | < 20 | (2) |
| E32 | MACCHINA SERIGRAFICA (IMPRES 2) | 3500 | Oltre il colmo del tetto | 16 | ---- | --- | |
| E33 | MACCHINA SERIGRAFICA (IMPRES 1 + NOVAX 3) | 4500 | Oltre il colmo del tetto | 16 | ---- | ---- | (2) |
| E34 | LINEE SERIGRAFICHE | 7600 | Oltre il colmo del tetto | 16 | ---- | ---- | |
| E35 | MACCHINA SERIGRAFICA NOVORAX | 2500 | Oltre il colmo del tetto | 16 | ---- | ---- | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|--------------------------------|----|--|-------------|-----|
| E36-E37 | VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE REPARTO SOFFIATRICI | EMISSIONI ELIMINATE | | | | | |
| E38-E39 | VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE REPARTO SOFFIATRICI | EMISSIONI ELIMINATE | | | | | |
| E40 | PREPARAZIONE VERNICI | 1500 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale particellare COV (C-Tot) | < 3 < 75 | (2) |
| E41 | IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO E STAMPAGGIO | 10100 | Oltre il colmo del tetto | 24 | COV (C-Tot) | < 20 | |
| E42 | IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER ASSEMBLAGGIO | 20500 | Oltre il colmo del tetto | 24 | COV (C-Tot) | < 50 | |
| E43 | VERNICIATURA E METALLIZZAZIONE UV | 53000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Materiale particellare COV (C-Tot non metanici) | < 3 < 50 | |
| E44 | ASPIRAZIONE STAMPAGGIO REPARTO 3 | 10000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | COV (come C- Tot) | < 20 | |
| E45 | TUNNEL PRETRATTAMENTO (IONIZZAZIONE E FIAMME) E RAGGI UV- LINEA VERNICIATURA | 6000 | Oltre il colmo del tetto | 24 | Materiale particellare | < 10 | |
| E46 | TUNNEL PRETRATTAMENTO (IONIZZAZIONE E FIAMME) E RAGGI UV- LINEA METALLIZZAZIONE | 8500 | Oltre il colmo del tetto | 24 | COV (come C- Tot) | < 50 | |
| E47 | SCHEN FA - (Serigrafia) | 3500 | Oltre il colmo del tetto | 24 | | | |

(1) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal DM 2 dicembre 1980.

(2) Per tale emissione, trattandosi di spostamento all'interno dello stabilimento e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, del cloruro di vinile, degli ftalati organici, dei COV (come C-Tot) e dei COV (come C-Tot non metanici) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E8-E9-E40-E43-E46** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E8-E9-E40-E43-E46**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti per l'attività di **serigrafia** (prodotti vernicianti, diluenti e inchiostri) è fissato in quantità minore o uguale a **48 Kg** per un totale massimo di **12.000 Kg/anno** (48 Kg/g per 250 gg/anno).

4) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti per l'attività di serigrafia (prodotti vernicianti, diluenti e inchiostri) utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

5) Non vengono fissati limiti per le emissioni derivanti dalle operazioni serigrafiche e i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 4).

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 26 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.31 - 42 - 45.

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/167943 del 19/11/2020 e successive integrazioni.

9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.lgs 152/2006

La Ditta svolge attività di lavorazione di materiale plastico per la realizzazione di elementi di packaging destinati al settore della cosmesi.

La richiesta di autorizzazione si riferisce a due punti di scarico (indicati in planimetria con la sigla S1 e S2) in pubblica fognatura.

Allo scarico S1 confluiscono le acque provenienti da due gruppi frigo a servizio delle linee di verniciatura e metallizzazione.

Allo scarico S2 confluiscono le acque di condensa di cinque compressori, di cui quattro oil free e uno dotato di disoleatore, le acque di controlavaggio delle resine degli addolcitori a scambio ionico, le acque di troppo pieno provenienti dal ricircolo interno delle acque di raffreddamento delle torri evaporative e le acque pluviali provenienti dalla copertura del capannone.

Per le tipologie di reflui industriali di cui sopra è richiesta l'assimilazione alle acque reflue domestiche in base ad equivalenza qualitativa allegando certificati analitici. Il gestore del Servizio Idrico Integrato, che esprime parere di competenza, e il Comune si sono espressi favorevolmente.

Nell'area sono presenti altri tre punti di scarico in pubblica fognatura denominati in planimetria S3, S4 ed S5 in cui confluiscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi. Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06, le acque reflue domestiche sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico espressa.

Lo scarico S3 in pubblica fognatura raccoglie inoltre le acque di dilavamento dei tetti dei capannoni e del piazzale che, essendo escluse dall'ambito di applicazione della DGR 286/2005, non sono soggette ad autorizzazione.

Le acque reflue industriali prima dell'immissione in pubblica fognatura, non sono sottoposte a trattamento.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.3 datata ottobre 2020, inviata come integrazione volontaria registrata al PG/37225 del 09/03/2021.

Prescrizioni :

- 1) Gli scarichi S1 ed S2 in pubblica fognatura dovranno, ciascuno, rispettare i limiti della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003 alla confluenza delle diverse aliquote di scarico ed a monte idraulico della confluenza di acque reflue non assimilate;
- 2) Prima dello scarico S1 ed S2 in pubblica fognatura dovranno essere presenti idonei pozzetti di prelievo e controllo per la verifica del rispetto dei limiti come indicato alla prescrizione 1. I pozzetti devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del

- reflugo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione;
- 3) La Ditta dovrà trasmettere al Comune di Correggio, a IRETI Gestore SII e ad ARPAE, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, certificato analitico dei reflui assimilati che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003;
 - 4) Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione;
 - 5) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
 - 6) I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
 - 7) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - 8) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
 - 9) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta;
 - 10) I manufatti a servizio della rete fognaria adducete alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflugo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta dalla Ditta e relativa al progetto presentato per l'installazione di n.4 nuove emissioni e modifica del lay-out emissivo aziendale dovuto al riassetto di alcuni reparti interni, rispetta il limite di immissione assoluto di zona, sia in periodo diurno che notturno, al confine di proprietà.

Pertanto l'attività svolta dall'Azienda e gli interventi previsti risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.